

Imposizione degli averi previdenziali

La scelta tra il prelievo in capitale o la percezione di una rendita



Massimiliano Pizoli

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Esperto contabile diplomato, lic. oec. HSG, CFE
Responsabile della revisione interna presso Banca
del Ceresio SA, Lugano
Membro del Consiglio di Fondazione, Fondo di Previdenza
per il Personale della Banca del Ceresio, Lugano

Nella pianificazione della percezione degli averi previdenziali al momento del pensionamento, la scelta tra prelievo in capitale o percezione della rendita (oppure soluzione mista) è una scelta molto importante. Essa dipende da molti fattori tra loro assai eterogenei e, in particolare, dalla longevità del soggetto. Tra questi fattori rientra anche l'aspetto fiscale, poiché le due modalità di prelievo sono tassate in maniera e con aliquote differenti. Occorre, poi, considerare che la scelta tra capitale e rendita non è sempre completamente libera, ma dipende – oltre che dalle leggi – anche da ciò che il regolamento di previdenza permette in ogni singolo caso.

I. Introduzione.....	175
II. La scelta tra il prelievo del capitale e la percezione della rendita	175
A. Il trattamento fiscale del prelievo in capitale e della rendita	176
B. Il trade-off fiscale tra il capitale e la rendita	177
III. Le limitazioni nella scelta tra il capitale e la rendita	178
IV. La soluzione combinata.....	178
V. L'imposta sui redditi del capitale prelevato e sulla sostanza.....	178
VI. L'evoluzione futura.....	178

I. Introduzione

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40) esiste da ormai oltre 30 anni: essendo entrata in vigore il 1° gennaio 1985, essa è quindi quasi "a regime", nel senso che le persone che andranno in pensione nei prossimi anni avranno versato i contributi sui propri conti di vecchiaia per una gran parte della durata della propria vita professionale. Vi saranno, quindi, verosimilmente sempre più casi di pensionamenti in cui l'ammontare degli averi previdenziali accumulati saranno elevati. Ne deriva una rilevanza sempre maggiore dell'impatto finanziario e anche fiscale delle scelte riguardanti le

modalità di prelievo operate dai singoli assicurati/lavoratori/contribuenti.

I fattori che determinano l'impatto fiscale del prelievo di capitali previdenziali al fine del pensionamento sono molteplici, pertanto, le diverse combinazioni di questi fattori che possono presentarsi in ogni situazione individuale possono sortire impatti fiscali molto differenti, sicché ogni situazione è da considerarsi un caso a sé.

Uno di questi fattori è dato dalla modalità di prelievo: prelievo in capitale o percezione di una rendita di vecchiaia oppure ancora una soluzione mista di capitale e rendita. Nella maggior parte dei casi, la scelta tra capitale e rendita non è dettata da ragioni principalmente fiscali, sussistendo piuttosto altri elementi peculiari della situazione del soggetto che possono risultare prevalenti, quali, ad esempio, il suo stato di salute, l'aspettativa di vita, la presenza di altre fonti di reddito e/o di altra sostanza oltre alla pensione, la sua percezione soggettiva di sicurezza, la sua capacità di gestione del proprio denaro e molti altri.

Tuttavia, anche l'aspetto fiscale ha il suo peso, poiché scelte diverse possono portare a conseguenze fiscali anche molto diverse e dunque, a parità di altri elementi, è sensato e doveroso valutare e ponderare attentamente anche quest'aspetto. Ciò è tendenzialmente e logicamente tanto più vero quanto più il capitale accumulato nel secondo pilastro al momento del pensionamento risulti essere di importo elevato, ma non necessariamente solo in questi casi.

II. La scelta tra il prelievo del capitale e la percezione della rendita

Occorre, innanzitutto, illustrare il significato tecnico della scelta tra il capitale e la rendita. L'affiliato/a di un'istituzione di previdenza accumula, nel corso degli anni di attività lavorativa, un capitale di vecchiaia. Quest'ultimo, conformemente all'art. 15 cpv. 1 LPP, è composto in particolare dagli accrediti di vecchiaia effettuati da lui/lei e dal datore di lavoro, da eventuali riacquisti o riscatti, dalle prestazioni di libero

passaggio ricevute da istituzioni di previdenza precedenti, e dagli interessi maturati negli anni, il tutto al netto di eventuali prelievi anticipati. Al momento del pensionamento, nei limiti del regolamento di previdenza dell'istituzione cui è affiliato, il soggetto ha la scelta tra la percezione del capitale oppure di una rendita vitalizia, che viene calcolata applicando al capitale stesso un tasso o aliquota di conversione, definito nel regolamento di previdenza^{[1][2]}, oppure ancora una scelta mista di rendita e capitale.

Il tasso di conversione è una delle grandezze più importanti e al tempo stesso critiche che un'istituzione di previdenza deve determinare. Rinviene la propria definizione nel regolamento dell'istituzione di previdenza e vale, di regola, (nei limiti della legge) per l'intero avere di vecchiaia (parte obbligatoria e parte sovra-obbligatoria)^[3] ed è misura implicita dell'aspettativa di vita media al momento del pensionamento calcolata dall'istituzione di previdenza per i suoi affiliati, tenendo anche conto del tasso di rendimento atteso sugli averi previdenziali che finanziano la rendita.

Il seguente esempio numerico semplificato rende più chiaro il meccanismo di trasformazione del capitale vecchiaia in rendita annua (di vecchiaia) e le implicazioni a livello di ammontare complessivo percepito. Si noti che agli importi di capitale e rendita si applicheranno delle imposte, che, però, in questo esempio saranno tralasciate, per illustrare soltanto i meccanismi legati al tasso di conversione e alle logiche di longevità.

[1] Questo meccanismo vale per le fondazioni di previdenza che applicano il sistema del primato dei contributi, che rappresentano ad oggi la grande maggioranza delle istituzioni di previdenza in Svizzera. Per quelle che applicano il sistema del primato delle prestazioni, l'entità della rendita è stabilita secondo criteri differenti.

[2] HANS-ULRICH STAUFFER, *Berufliche Vorsorge*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pp. 271-272.

[3] Il tasso di conversione minimo legale del 6,8%, di cui spesso si sente e si legge, si riferisce solo alla parte obbligatoria del capitale di vecchiaia, mentre per la parte sovra-obbligatoria non sono definiti precisi limiti. Per questo motivo il tasso complessivo può anche essere (e in molti casi effettivamente è) inferiore al 6,8%.

Esempio (semplificato al fine di illustrare le logiche di longevità).

La Signora Q, non coniugata, nata il 21 dicembre 1952, ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento di 64 anni nel dicembre del 2016 e deciso di terminare l'attività lavorativa ed andare in pensione. La Signora Q dispone di un capitale di previdenza accumulato di 622'850 franchi, il tasso di conversione previsto dalla sua istituzione di previdenza è del 6,25%. Scegliendo di percepire il capitale, la Signora Q riceverebbe 622'850 franchi *una tantum* il 1° gennaio 2017. Se invece scegliesse la rendita, la Signora Q riceverebbe per tutta la vita un importo annuale di 38'928.15 franchi (pari a 622'850 franchi di capitale accumulato moltiplicati per il tasso di conversione del 6,25%), ossia 3'244 franchi mensili. Il totale che la Signora Q percepirà dipenderà quindi principalmente dalla sua longevità. Vediamo tre varianti:

- A. se dovesse vivere fino a 80 anni, ovvero 16 anni dopo il pensionamento, essa percepirà per 16 volte la rendita annuale di 38'928.15 franchi, per un totale di 622'850 franchi, ossia esattamente al capitale accumulato. Questo accade perché il tasso di conversione del 6,25% corrisponde ad una speranza di vita implicita di 16 anni;
- B. se la Signora Q dovesse ipoteticamente vivere solo fino a 75 anni e 4 mesi, percepirebbe la rendita per 11 anni e 4 mesi, per un totale di 441'186 franchi. I restanti 180'000 franchi circa del capitale accumulato dalla Signora Q resterebbero di principio nell'istituzione di previdenza;
- C. se invece la Signora Q dovesse vivere per ipotesi fino a 102 anni, percepirebbe la rendita per 38 anni, per un totale di 1'479'270 franchi, ovvero oltre 850'000 franchi più di quanto accumulato. Questa differenza andrebbe di principio ad essere assorbita dal passivo dell'istituzione di previdenza.

Dall'esempio si evince chiaramente come la variabile principale che incide sull'importo complessivo percepito dal soggetto è la longevità dell'interessato: il confronto di aliquote e carico fiscale tra un prelievo in capitale e la percezione di una rendita risulta, quindi, nella misura di un eventuale ed effettivo vantaggio finanziario ed economico solo nell'ipotesi in cui la longevità effettiva dell'assicurato corrisponda o si avvicini molto alla longevità implicita nel tasso di conversione.

A. Il trattamento fiscale del prelievo in capitale e della rendita


Esiste una differenza nel trattamento fiscale delle prestazioni della previdenza in forma di rendita, tassate ordinariamente congiuntamente agli altri redditi dello stesso periodo fiscale (artt. 16 e 22 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11], artt. 15 e 21 della Legge tributaria del Cantone Ticino [LT; RL 10.2.1.1]), rispetto a quello delle prestazioni in capitale, che beneficiano a livello sia federale sia cantonale di una tassazione separata ad aliquote agevolate

(artt. 17 e 38 LIFD; art. 38 LT). Questa differenza può creare discrepanze anche significative nell'imposizione che possono essere più o meno accentuate in funzione di variabili come l'importo imponibile, il Cantone di domicilio, ecc. Queste devono essere attentamente valutate quando si affronta il tema degli impatti fiscali della scelta tra rendita o capitale, oppure una soluzione mista di rendita e capitale.

B. Il trade-off fiscale tra il capitale e la rendita

Il *trade-off* fiscale tra rendita e capitale scaturisce dalle differenze nelle curve d'imposizione tra le due forme di prelievo (vedi Figura 1 e Figura 2).

Figura 1: Curva d'imposizione complessiva (IFD/IC/ICom) dei prelievi di capitale dalla previdenza nel 2015 (importi calcolati per contribuente maschio, coniugato, di 65 anni, domiciliato a Bellinzona [moltiplicatore: 95%], utilizzando il calcolatore d'imposta messo a disposizione dalla Divisione delle Contribuzioni sul sito: <https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Previdenza.php>)




La curva d'imposizione complessiva dei prelievi in capitale dalla previdenza in Ticino ha un andamento molto interessante ed irregolare. Innanzitutto, si nota come la curva non sia mai piatta, implicando che le aliquote complessive sono sempre crescenti (nella prima parte della curva principalmente per effetto dell'imposta federale diretta [IFD], in seguito principalmente per effetto dell'imposta cantonale [IC] e dell'imposta comunale [ICom]).

Si osserva che l'aliquota minima è del 4% circa, poi comincia a salire, ma la pendenza si addolcisce molto tra i 400'000 e gli 800'000 franchi circa (vedi cerchio verde sul grafico). Questa particolare caratteristica della curva d'imposizione ticinese fa sì che le aliquote ticinesi per contribuenti coniugati risultino interessanti, in questo *range* d'imponibile, anche nel confronto intercantonale.

Superato il livello di imponibile di 800'000 franchi, la curva ricomincia a salire in maniera marcata (vedi cerchio rosso sul grafico), fino a raggiungere aliquote molto considerevoli per importi di capitale elevati. L'aliquota massima, che resta molto a destra fuori dal grafico, tende molto lentamente verso il valore di 31,7%, ovvero la somma delle aliquote marginali massime di IFD (2,3%), IC (15,076%, pari all'aliquota massima per le imposte sul reddito cantonali ticinesi) e ICom (14,322% dato il moltiplicatore del 95%), senza mai raggiungerlo.

La curva d'imposizione delle rendite invece ha un andamento molto differente:

Figura 2: Curva d'imposizione (IFD/IC/ICom) dei redditi, incluse rendite dalla previdenza nel 2015 (importi calcolati per contribuente coniugato/a, domiciliato/a a Bellinzona, utilizzando il calcolatore d'imposta messo a disposizione dalla Divisione delle Contribuzioni sul sito: <https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Previdenza.php>)



In Canton Ticino, per la particolarità delle curve d'imposizione delle rendite (vedi Figura 2) e dei prelievi di capitale (vedi Figura 1), si possono creare situazioni di grossa divergenza nelle aliquote applicabili. La comprensione di queste differenze è solo a prima vista immediata: essa richiede in realtà alcuni sforzi interpretativi.

Il seguente esempio numerico semplificato aiuta a comprendere meglio i meccanismi[4].

Esempio: La Signora C non è coniugata, è domiciliata a Chiasso e al momento del pensionamento, a 64 anni, dispone di una capitale accumulato di 1'000'000 di franchi. L'aliquota di conversione prevista dalla sua istituzione di previdenza è del 6%. I suoi redditi complessivi al di fuori della previdenza ammontano a 30'000 franchi annui e le deduzioni a 20'000 franchi annui, sia per l'IC sia per l'IFD. Essa dispone inoltre di sostanza imponibile per 100'000 franchi.

Variante A: la Signora C decide di percepire solo la rendita. La rendita ammonterà a 60'000 franchi annui (6% x 1'000'000), mentre il reddito imponibile sarà di 70'000 franchi (60'000 + 30'000 - 20'000). Il carico fiscale annuo complessivo sarà di 11'223 franchi, pari ad un'aliquota media del 16% e ad un'aliquota marginale del 25% circa. Non c'è imposta sulla sostanza.

Variante B: la Signora C decide di prelevare 400'000 franchi in capitale e il resto in rendita. La rendita ammonterà a 36'000 franchi (6% x 600'000). Il reddito imponibile sarà di 46'000 franchi (36'000 + 30'000 - 20'000). Il carico fiscale annuo (inclusa imposta sulla sostanza) sarà di 7'060 franchi, pari ad un'aliquota media del 15% e ad un'aliquota marginale attorno al 23%. Vi sarà inoltre un versamento in capitale imponibile *una tantum* di 400'000 franchi; il carico fiscale *una tantum* per il prelievo in capitale sarà di 22'552 franchi, pari ad un'aliquota del 5,6% circa.

[4] Importi calcolati per contribuente coniugato/a, domiciliato/a a Chiasso, utilizzando il calcolatore d'imposta messo a disposizione dalla Divisione delle Contribuzioni sul sito: <https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/Previdenza.php>.

Risulta evidente dall'esempio che, da un punto di vista puramente fiscale, il fatto di prelevare 400'000 in capitale appare interessante in quanto comporta una tassazione inferiore al 6%, laddove lo stesso capitale trasformato in rendita sarebbe tassato ad un'aliquota ben maggiore, sebbene su più periodi anziché tutto in una volta.

Naturalmente questo ragionamento funziona se la persona sopravvive dopo il pensionamento per un numero di anni corrispondenti all'aliquota di conversione (in questo caso 6% = circa 17 anni). Basta, però, in molti casi una longevità di 1-2 anni in più, ovvero 1-2 anni di rendita in più, per compensare e vanificare il vantaggio fiscale, per quanto esso possa essere di per sé elevato.

Questo ci riporta alla necessità di considerare, oltre alla questione fiscale, anche altri importanti elementi come la speranza di vita effettiva, i fabbisogni finanziari ricorrenti, la capacità di gestire un capitale e molti altri.

III. Le limitazioni nella scelta tra il capitale e la rendita

Si deve considerare che la possibilità di scelta tra il capitale e la rendita da parte del futuro pensionato non è completamente illimitata. La soluzione naturale al momento del prelievo degli averi previdenziali per il pensionamento, nel rispetto del concetto e dei principi di previdenza, è quella della percezione in forma di rendita vitalizia. La LPP prevede comunque anche la possibilità, in alternativa, di prelevare almeno parzialmente il capitale. Tocca alla singola istituzione di previdenza decidere se e in che misura mettere questa opzione a disposizione dei propri affiliati nel proprio regolamento di previdenza.

Nel caso concreto di ogni singolo pensionato è, quindi, importante conoscere le disposizioni del regolamento della propria istituzione di previdenza. I regolamenti di previdenza, per quanto tenuti ovviamente a rispettare i limiti imposti dalla LPP e dalle relative ordinanze, dispongono di margini di manovra piuttosto ampi per quanto riguarda, in particolare, la regolamentazione riferita ai capitali della previdenza sovra-obbligatoria[5]. Vi sono, tuttavia, dei limiti generali, dettati dall'art. 37 cpv. 2 LPP: se il regolamento concede l'opzione di prelievo in capitale, il prelievo richiesto dall'affiliato/a deve essere di almeno il 25% del capitale di vecchiaia accumulato[6]. Ad oggi, in assenza di disposizioni nel regolamento, l'affiliato può solamente richiedere: o il 25% in capitale e il resto in rendita, oppure tutto in rendita[7].

In caso di scelta mista tra capitale e rendita si assume che le due forme siano proporzionalmente distribuite tra la parte di capitale di vecchiaia obbligatoria e quella sovra-obbligatoria. Il Tribunale federale ha, infatti, negato ad un pensionato, in

una sua decisione del 18 aprile 2007, di prelevare la parte obbligatoria del proprio capitale di vecchiaia in rendita e la parte sovra-obbligatoria in capitale, nell'intento di approfittare del tasso di conversione minimo legale - più favorevole - applicabile alla parte obbligatoria[8].

In tutti i casi, ciò che conta nelle singole situazioni reali sono le disposizioni del regolamento, che devono a loro volta rispettare le disposizioni normative: ad esempio, alcune istituzioni di previdenza impongono dei preavvisi lunghi (anche di tre anni) se si vuole optare per il capitale.

IV. La soluzione combinata

Nei limiti di quanto permesso dai regolamenti e dei ragionamenti di carattere non fiscale, la soluzione combinata di rendita e capitale può in determinati casi avere delle conseguenze fiscali interessanti, in particolare in Cantoni come il Ticino dove l'imposizione dei prelievi in capitale resta contenuta fino a cifre piuttosto ragguardevoli[9].

V. L'imposta sui redditi del capitale prelevato e sulla sostanza

In aggiunta a quanto sopra esposto, nel caso del prelievo del capitale, va tenuto presente anche il carico fiscale aggiuntivo derivante dal fatto che i redditi prodotti dal capitale prelevato saranno tassati ordinariamente come reddito, sia per l'IFD sia per le imposte cantonali e comunali, nei periodi fiscali in cui si realizzeranno.

Sono invece esenti, come noto, i *capital gain* (gli utili in capitale) della sostanza privata, conformemente all'art. 16 cpv. 3 LIFD e alle analoghe disposizioni legali cantonali (art. 15 cpv. 3 LT per il Canton Ticino).

Inoltre, il capitale stesso sarà considerato come sostanza e imposto conseguentemente a livello cantonale e comunale, ma non per l'IFD, poiché l'IFD non conosce l'imposta sulla sostanza[10].

VI. L'evoluzione futura

È importante, infine, osservare che in un prossimo futuro, con la revisione parziale della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), potrebbe essere introdotta un'importante limitazione, ovvero l'obbligo di percepire in forma di rendita la parte obbligatoria LPP degli averi di vecchiaia.

[5] PIERRE-YVES GREBER/BETTINA KAHILL-WOLFF/GHISLAINE FRESARD-FELLA/ROMOLO MOLO, *Droit suisse de la sécurité sociale*, Berna 2010, p. 271.

[6] STEFAN THURNHERR/NICOLA WALDMEIER, *Pensionskasse: welche Leistungen Sie für Ihre Beiträge erwarten dürfen, wie Sie aus Ihrer zweiten Säule das Optimum herausholen, wie Sie Ihren PK-Ausweis lesen und interpretieren*, VZ Vermögenszentrum, Zurigo 2011, p. 100.

[7] STAUFFER (nota 2), p. 397.

[8] HANS-ULRICH STAUFFER, *Berufliche Vorsorge: 100 Versicherungsfragen und Leistungsfälle*, Zurigo 2014, p. 59.

[9] Cfr. curva d'imposizione della Figura 1.

[10] PETER MÄUSLI-ALLENSPACH/MATHIAS OERTLI, *Das Schweizerische Steuerrecht. Ein Grundriss mit Beispielen*, Muri b. Bern 2010, p. 176.